

La gestione degli esuberanti e il sistema previdenziale

Dr. Temistocle Bussino

Docente di "Prassi amministrativa in materia previdenziale" all'Università Cattolica


Docente di "Amministrazione del personale" all'Università Bocconi

Componente Centro Studi Attività Ispettiva*

Ispettorato nazionale del Lavoro

****La relazione è svolta a titolo personale***

La Casa della previdenza



EVOLUZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

Riforma Amato
D.lgs. N. 503/92



Aumento età

Limiti di età

Requisiti anzianità

Meccanismi di calcolo

Riforma Dini
L. n. 335/95



Pensione legata
ai contributi e
non al reddito

Riforma Prodi
L. n. 449/97



Sistema "quote"
(somma di età e
Contributi)

Riduzione
aliquote
di rendimento

Riforma Maroni
L. Delega n. 243/04



Nuovi requisiti di
Pensioni di anzianità
e di vecchia.

Incentivi per il
posticipo

Riforma Damiano
L. n. 247/07




Sistema degli
"scalini"

Cinque riforme in 17 anni

Tagli, revisione dei coefficienti, aumento dell'età pensionabile, lancio della previdenza complementare, e un paio di crisi di governo non sono evidentemente bastati a chiudere la partita

Le posizioni previdenziali dopo la legge 335/95



- Regime a capitalizzazione

Le risorse accantonate nell'arco della vita lavorativa costituiscono un capitale, di cui si beneficia dopo il ritiro dal lavoro.

- Regime a ripartizione

Le prestazioni ai pensionati sono finanziate con i contributi pagati dai lavoratori in attività



Estratto conto previdenziale

Emesso il 20/10/2002

Numero dell'estratto 0126456

Pierfrancesco Rossignoli Del Monte
nato a: Pino sulla sponda del Lago Maggiore
il 29/03/1950
Codice fiscale ABCDEF12A24H5OIZ



Periodo dal al	Tipo di co	Contributi utili per il diritto alla pensione	Retribuzione o reddito Euro	Retribuzione o reddito Lire	Note	Azienda
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente part-time	settimane 52 (26)	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE
01/01/1982 31/12/1982	Lavoro dipendente	settimane 52	25.969,72	11.559.000		SNC ECS ELETTRONICS CENTER SERVICE

numero che
individua l'estratto
conto

Numero delle giornate, delle
settimane, dei mesi o degli anni
non coperti da contributi utili per il
diritto alla pensione.
La eventuale cifra tra parentesi
indica i contributi utili per il calcolo
della pensione

Retribuzione o
reddito lordo sul
quale sono stati
calcolati i contributi.
La sua mancanza
non significa che i
contributi non sono
stati versati

Indica il datore di
lavoro per i soli
lavoratori
dipendenti a partire
dal 1974



ESTRATTO CONTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

al 31 dicembre 2002

Cognome: **ROSSI**
 Nome: **MARIO**
 Sesso: **M**
 Data nascita: **24/3/1960**
 Luogo nascita: **ROMA (RM)**
 Codice fiscale: **CCCNNNAAMGGL000C**

AVVERTENZA PER LA LETTURA DELL'ESTRATTO

Il montante contributivo è rivalutato con effetto dal 31 dicembre di ciascun anno - con esclusione dei contributi dello stesso anno - mediante la seguente formula: [(colonna E x colonna F) + colonna D].

Gli importi sono espressi in Euro

Anno	Retribuzione o reddito	Tipo contribuzione	Aliquota contributiva %	Contributi dell'anno	Montante al 31/12 dell'anno precedente, da rivalutare		Montante contributivo (*)	Note
					importo	coefficiente		
(A)	(B)		(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
al 1995							50.000,00	
1996	15.000,00	Lavoro dipendente	33,00	4.950,00	50.000,00	1,062054	58.052,70	
1997	0,00			-	58.052,70	1,055871	61.296,16	
1998	15.000,00	Titolare impresa commerciale	20,00	3.000,00	61.296,16	1,053597	67.581,45	
1999	15.000,00	Collaborazione coordinata e cont.	12,50	1.875,00	67.581,45	1,056503	73.275,01	
2000	15.000,00	Collaborazione coordinata e cont.	14,50	2.175,00	73.275,01	1,051781	79.244,26	
2001	15.000,00	Lavoro dipendente	33,00	4.950,00	79.244,26	1,047781	87.980,63	
2002				-	87.980,63	1,043679	91.823,54	

(*) L'importo della pensione annua si calcola applicando al montante complessivo i seguenti coefficienti di trasformazione in base all'età: **57 anni 4,72%**, **58 anni 4,86%**, **59 anni 5,006%**, **60 anni 5,163%**, **61 anni 5,334%**, **62 anni 5,514%**, **63 anni 5,706%**, **64 anni 5,911%**, **65 anni ed oltre 6,136%**. (Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età, il coefficiente di trasformazione è incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi. Es.: per 58 anni e 6 mesi il coefficiente di trasformazione è pari a 4,933%).

L. 92/12 (Legge Fornero)

L'aspettativa di vita in Italia in rapporto alla media dell'U.E.

	2004	2030	2050
Maschi	77.3	81.1	82.8
Femmine	83.2	86.4	87.8
Media Italia	79.5	82,1	84,7
U.E. 25	73	82,5	80



La dinamica della speranza di vita è il meccanismo che aggancia i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche agli incrementi dell'aspettativa di vita rilevati dall' ISTAT .

Anno	Incrementi aspettativa di vita
2013	3 mesi
2014	3 mesi
2015	3 mesi
2016	7 mesi
2017	7 mesi
2018	7 mesi

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici del settore privato						
Periodo		Aumento speranza di vita (mesi)	Dipendenti		Autonome e Gest. Sep.	
dal	al		Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)	Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012	31.12.2012	--	62	62	63 e 6	63 e 6
1.1.2013	31.12.2013	3	62	62 e 3	63 e 6	63 e 9
1.1.2014	31.12.2015	--	63 e 6	63 e 9	64 e 6	64 e 9
1.1.2016	31.12.2017	4	65	65 e 7	65 e 6	66 e 1
1.1.2018	--1.12.2018	--		66 e 7		66 e 7

L'aumento di cinque mesi dei requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020 circolare n. 62/2018

Pensione di Vecchiaia									Pensione Anticipata			
Anno	Lavoratori Dipendenti ed Autonomi, Lavoratrici Pubblico Impiego		Lavoratrici Dipendenti settore Privato		Lavoratrici autonome		Uomini e Donne		Uomini e donne*		Uomini e Donne	
	Misto e contributivo						Solo contributivo		Misto e cont.		Solo contr.	
	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016	Scenario Istat 2011	Scenario Istat 2016
2015	66 e 3	66 e 3	63 e 9	63 e 9	64 e 9	64 e 9	70 e 3	70 e 3	42 e 6	42 e 6	63 e 3	63 e 3
2016	66 e 7	66 e 7	65 e 7	65 e 7	66 e 1	66 e 1	70 e 7	70 e 7	42 e 10	42 e 10	63 e 7	63 e 7
2017	66 e 7	66 e 7	65 e 7	65 e 7	66 e 1	66 e 1	70 e 7	70 e 7	42 e 10	42 e 10	63 e 7	63 e 7
2018	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	70 e 7	70 e 7	42 e 10	42 e 10	63 e 7	63 e 7
2019	67	67	67	67	67	67	71	71	42 e 10	42 e 10	64	64
2020	67	67	67	67	67	67	71	71	42 e 10	42 e 10	64	64
2021	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	71 e 3	42 e 10	42 e 10	64 e 3	64 e 3
2022	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	71 e 3	42 e 10	42 e 10	64 e 3	64 e 3
2023	67 e 5	67 e 4	67 e 5	67 e 4	67 e 5	67 e 4	71 e 5	71 e 4	42 e 10	42 e 10	64 e 5	64 e 4
2024	67 e 5	67 e 4	67 e 5	67 e 4	67 e 5	67 e 4	71 e 5	71 e 4	42 e 10	42 e 10	64 e 5	64 e 4
2025	67 e 9	67 e 6	67 e 9	67 e 6	67 e 9	67 e 6	71 e 9	71 e 6	42 e 10	42 e 10	64 e 9	64 e 6
2026	67 e 9	67 e 6	67 e 9	67 e 6	67 e 9	67 e 6	71 e 9	71 e 6	42 e 10	42 e 10	64 e 9	64 e 6



Così l'età pensionabile in Europa

Paese	Uomini	Donne	Paese	Uomini	Donne
<i>Austria</i>	65	60	<i>Lituania</i>	63 e 4 mesi	61 e 8 mesi
<i>Belgio</i>	65	65	<i>Lussemburgo</i>	65	65
<i>Bulgaria</i>	63 e 10 mesi	60 e 10 mesi	<i>Malta</i>	62	62
<i>Cipro</i>	65	65	<i>Paesi Bassi</i>	65 e 3 mesi	65 e 3 mesi
<i>Croazia</i>	65	61 e 6 mesi	<i>Polonia</i>	65 e 11 mesi	60 e 11 mesi
<i>Danimarca</i>	65	65	<i>Portogallo</i>	66 e 2 mesi	66 e 2 mesi
<i>Estonia</i>	63	63	<i>Regno Unito</i>	65	62 e 4 mesi
<i>Finlandia</i>	63	63	<i>Rep. Ceca</i>	63	62 e 4 mesi
<i>Francia</i>	62	62	<i>Romania</i>	65	60 e 4 mesi
<i>Germania</i>	65 e 4 mesi	65 e 4 mesi	<i>Slovacchia</i>	62	62
<i>Grecia</i>	67	67	<i>Slovenia</i>	65	65
<i>Irlanda</i>	66	66	<i>Spagna</i>	65	65
<i>Italia</i>	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	<i>Svezia</i>	61	61
<i>Lettonia</i>	62 e 9 mesi	62 e 9 mesi	<i>Ungheria</i>	63	63
Paesi non aderenti all'Ue					
<i>Islanda</i>	65	65	<i>Norvegia</i>	62	62
<i>Liechtenstein</i>	64	64	<i>Svizzera</i>	65	64

La pensione anticipata

Si chiama anticipata proprio perché si consegue in anticipo rispetto al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia

Anno	Uomini	Aspett. vita	Uomini Contributi +a. vita	Donne	Aspett. vita	Donne Contributi +a. vita
2012	42 + 1 mese		42+1mese	41 + 1 mese		41+1mese
2013	42 + 2 mesi	3 mesi	42+5mesi	41 + 2 mesi	3 mesi	41+5mesi
2014	42 + 3 mesi	3 mesi	42+6mesi	41 + 3 mesi	3 mesi	41+6mesi
2015	42 + 3 mesi	3 mesi	42+6mesi	41 + 3 mesi	3 mesi	41+6mesi
2016	42 + 3 mesi	7 mesi	42+10mesi	41 + 3 mesi	7 mesi	41+10mesi
2017	42 + 3 mesi	7 mesi	42+10mesi	41 + 3 mesi	7 mesi	41+10mesi
2018	42 + 3 mesi	7 mesi	42+10mesi	41 + 3 mesi	7 mesi	41+10mesi

Disposizioni in materia di pensione anticipata

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato

a 42 anni e 10 mesi per gli uomini

e 41 anni e 10 mesi per le donne,

per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita

- ***A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.***

Circolare Inps n. 126/2019 - Circolari nn. 10 e 11 gennaio 2019 - Messaggi nn. 395/2019 e 402/2019

Cosa dice il decreto

Quota 100	La famosa «quota 100» (38 anni di contributi più 62 di età) nel 2019 sarà di circa 290 mila persone, di cui il 40% dipendenti pubblici. La rendita verrà erogata con il sistema delle «finestre» dopo 3 mesi dal raggiungimento del requisito per i dipendenti privati, e 6 mesi per i pubblici
Divieto di cumulo	L'assegno con «quota 100» non è cumulabile con redditi da lavoro superiori a 5 mila euro l'anno. Divieto che durerà fino alla data in cui il pensionato raggiungerà l'età di vecchiaia (67 anni).
Riscatto laurea	Per consentire di raggiungere la «quota 100» da parte dei propri dipendenti, e imprese potranno versare, al posto degli interessati, anche i contributi utili per il riscatto della laurea.
Pensione di anzianità	Stop alla speranza di vita per la pensione anticipata, il cui requisito, viene cristallizzato a 41 anni e 10 mesi per le donne e, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni per i c.d. precoci (chi ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni di età). La porta d'accesso alla rendita, però, si aprirà trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
Opzione donna	Prorogata per un anno l'opzione donna. L'uscita anticipata è consentita alle donne dipendenti con almeno 58 anni e quelle autonome con almeno 59, purché abbiano almeno 35 anni di contributi entro il 2018 ed optino per il meno vantaggioso calcolo «contributivo». Continua ad essere applicata una finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome.
Ape sociale	Prorogata di un anno l'Ape sociale, scaduta il 31 dicembre 2018, la pre-pensione assistenziale che si può ottenere a partire dai 63 anni e 7 mesi da parte di coloro che si trovano in condizioni di disagio o svolgono attività considerate gravose (15 categorie). Per accedere all'anticipo gratuito occorre avere un minimo di 30 anni di contributi che diventano 36 per chi è impiegato in lavori gravosi.

- Si deve tenere però conto che durante il periodo di finestra il lavoratore potrà lavorare, continuare a contribuire (versando contributi naturalmente poi considerati nella liquidazione dell'assegno ai fini della sua misura) o cessare l'attività lavorativa e accedere a pensione, una volta esaurita la finestra, anche il giorno successivo alla chiusura del rapporto di lavoro.
- La finestra si attiva e si esaurisce alla maturazione dei requisiti, senza legame con la data di chiusura effettiva del rapporto, che dovrà cessare (nel caso di lavoro dipendente) prima della decorrenza della pensione.

- **Quota 100**

Misura sperimentale nel triennio 2019/2021, che riconosce il diritto alla pensione anticipata a 62 anni d'età e 38 anni di contributi maturati entro l'anno 2021. Decorrenza della pensione:

- Lavoratori privati con requisiti maturati al 31/12/2018: dal 1° aprile;

- Lavoratori privati con requisiti maturati dal 1/1/2019: dopo tre mesi;

- Possono conseguire la pensione gli iscritti:
 - all'assicurazione generale obbligatoria (AGO): Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri)
 - alle forme esclusive dell'AGO, gestite dall'INPS (CTPS, CPDEL, etc.)
 - alle forme sostitutive dell'AGO gestite dall'INPS (Fondo volo, ex Fondo Autoferrotranvieri, etc.)
 - alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995

L'INPS con la circolare n. 11/2019 chiarisce che, oltre al requisito di 38 anni di contribuzione, ai fini del diritto alla "Quota 100" sia necessario anche soddisfare l'ulteriore requisito di 35 anni di contribuzione utile alla pensione di anzianità:

- **bisogna, in pratica, avere alle spalle 35 anni di contributi "al netto" dei contributi figurativi accreditati per periodi di disoccupazione indennizzata e malattia (si veda anche [messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019](#))**

- Per tutti coloro che hanno almeno una quota retributiva nella propria pensione, i 38 anni hanno anche un sub-requisito chiarito ulteriormente da [Inps nel messaggio 1551/2019](#) .
- Di questi 38 anni, che potranno essere accantonati in qualsiasi gestione Inps attraverso il cumulo contributivo gratuito, almeno 35 devono essere costituiti da sola contribuzione effettiva, vale a dire qualsiasi tipo di contribuzione accantonata (da riscatto, da accredito figurativo gratuito per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, servizio militare e altro), fatta eccezione per i contributi da disoccupazione e da malattia non integrata dal datore di lavoro.

- Questo non vuol dire però che chi arriva ai 38 anni complessivi dopo un periodo di Naspi automaticamente sia escluso dal potere di accedere a questa forma di pensione. Infatti, per chi riguarda il requisito contributivo con esattamente i 38 anni di contributi, fino a 3 anni potranno essere costituiti da contributi figurativi da disoccupazione, Aspi, mini-Aspi e Naspi (introdotta dal maggio del 2015 e di durata massima per ogni singolo evento di disoccupazione, pari a 24 mesi).

- Si deve tenere però conto che durante il periodo di finestra il lavoratore potrà lavorare, continuare a contribuire (versando contributi naturalmente poi considerati nella liquidazione dell'assegno ai fini della sua misura) o cessare l'attività lavorativa e accedere a pensione, una volta esaurita la finestra, anche il giorno successivo alla chiusura del rapporto di lavoro.
- La finestra si attiva e si esaurisce alla maturazione dei requisiti, senza legame con la data di chiusura effettiva del rapporto, che dovrà cessare (nel caso di lavoro dipendente) prima della decorrenza della pensione.

Come i periodi di «non lavoro» tornano utili per la pensione

Evento	Forma accredito	Massimo accreditabile
Servizio militare	Figurativo	Non previsto
Assenza per maternità (periodo obbligatorio)	Figurativo	5 mesi
Maternità fuori rapporto lavoro (periodo obbligatorio)	Figurativo	5 mesi
Assenza facoltativa per maternità	Figurativo	6 mesi
Periodo facoltativo per maternità (fuori dal rapporto di lavoro)	Riscatto	6 mesi
Assenza per assistenza familiari disabili (80%)	Riscatto	5 anni
Interruzione periodi di lavoro	Riscatto	3 anni
Corsi formazione professionale	Riscatto	Durata corso
Studi universitari	Riscatto	Durata corso legale
Aspettative per cariche politico-sindacali	Figurativo	Non previsto

L'assicurato con **meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 ed almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui 5 anni successivi al 1° gennaio 1996**, può conseguire la pensione anche mediante l'esercizio della facoltà di:

- opzione al sistema di calcolo contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995
- computo dei periodi contributivi nella Gestione separata, di cui all'articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996

- **Assegno solidarietà (quota 100)**

I fondi bilaterali di solidarietà possono erogare un assegno straordinario ai lavoratori che maturino l'accesso alla pensione con quota 100 nei successivi tre anni

- **Con l'intervento dei fondi bilaterali, l'uscita dal mondo del lavoro potrà avvenire non a 62 anni di età e con 38 anni di contributi, ma rispettivamente, a 59 e 35 anni.**
- **Una sorta di salto di dieci anni nel passato, quando i dipendenti del settore privato potevano accedere alla pensione anticipata con almeno 59 anni di età e 35 di contributi.**
- **E una bella distanza rispetto a chi, per motivi vari, avrà invece la prospettiva di attendere almeno otto anni in più (salvo adeguamento alla speranza di vita) per raggiungere il requisito anagrafico di 67 anni (e 20 di contributi) che attualmente è fissato per la pensione di vecchiaia.**

Nel credito (e in misura minore le Assicurazioni), ad esempio, il fondo bilaterale eroga

- un assegno ordinario del 60% della retribuzione ai lavoratori coinvolti da sospensioni o riduzioni dell'attività (con massimali che crescono al crescere della retribuzione mensile)
 - e un assegno straordinario pari al trattamento pensionistico spettante (con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione) per quelli coinvolti in esodi incentivati.
-
- I fondi di solidarietà bilaterale costituiti fino a oggi sono 16, ai quali si aggiunge il Fondo Tris per il settore chimico e farmaceutico, per il quale manca ancora il decreto di recepimento del ministero del Lavoro.

Divieto di cumulo circolare n. 11/2019

- La norma ha previsto una soglia di tolleranza che, per ogni anno di percezione della pensione in quota 100, consente un cumulo fino a 5mila euro lordi per attività di lavoro autonomo occasionale.
- Si tratta di quelle attività che rientrano civilisticamente nel lavoro autonomo, ma redditualmente appartengono ai redditi diversi (articolo 67 comma 1, lettera l, del Tuir).
- La trasgressione del divieto di cumulo comporta la perdita non del diritto alla pensione, ma solo di quello alle rate di pensione corrispondenti all'anno d'imposta in cui si verifica la percezione del reddito incumulabile, con eventuale restituzione di quelle già percepite.

Se un pensionato percepisce 10mila euro di lavoro autonomo nel 2020, restituisce le rate del 2020 e da gennaio 2021 riprenderebbe la percezione della pensione.

L'Inps ha inoltre riferito il divieto di cumulo «ai redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta : si prenda il caso di un socio-lavoratore di una Srl di attività commerciale. Questi percepirà redditi d'impresa e non di lavoro dipendente, dunque dovrebbe essere «salvo» dal divieto di cumulo. La sua quota di partecipazione agli utili avrà, in virtù del suo apporto lavorativo, un legame con l'attività svolta presso l'azienda.

Secondo la circolare Inps rischierà di perdere le rate di pensione in ogni anno d'imposta in cui riceverà i suoi utili fino al compimento dell'età di pensione di vecchiaia.

- La circolare ha specificato che il divieto di cumulo reddituale è attivo verso i redditi percepiti all'estero, senza limitarsi alla Ue e agli altri Stati convenzionati, ma generalizzando a qualsiasi territorio esterno all'Italia.

1) Mancanza di coordinamento con l'attività del committente

Affinché vi sia coordinamento occorre che l'attività sia svolta all'interno dell'azienda o nell'ambito del ciclo produttivo del committente.

Pertanto, **nel lavoro autonomo occasionale l'attività non deve essere svolta all'interno dell'azienda né nell'ambito del ciclo produttivo del committente.**

2) Mancanza del requisito della continuità/abitudine della prestazione

La definizione di **continuità/abitudine della prestazione** è **incerta** in quanto non si rinvengono **parametri normativi** che indichino l'importo massimo del corrispettivo o del numero di prestazioni tali da definire occasionale o meno l'attività.

Pertanto, ***nella pratica non è sempre agevole distinguere se un'attività sia svolta in modo abituale, o meno.***

Tipologia di pensione legata ai requisiti e sistema di calcolo

- Pensione di vecchiaia calcolata con il metodo retributivo
(maturazione almeno 18 anni di ctr al 1995)
Dal 2012 contributivo

Requisito dell'età e maturato almeno 20 anni di contributi

- Pensione di vecchiaia calcolato con il metodo contributivo
(dal 1 gennaio 1996)

- Pensione anticipata (in genere retributivo)

Massimale. L'Inps fissa anche il **massimale annuo** pensionabile per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996

Circolare n. [63/2019](#) : datore di lavoro può chiedere, entro il termine di prescrizione di dieci anni, la restituzione dei contributi versati in eccedenza rispetto al massimale,

**MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)**

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2018	101.427,00
2019	102.543,00

Lavoratore con almeno 18 anni di
contributi al 31.12.1995

QUOTA A

- sistema retributivo per contributi al 31/12/1992 su media 5 anni

QUOTA B

- sistema retributivo per contributi dal 01/01/1993 al 31/12/2011 su media 10 anni

QUOTA C

- sistema contributivo per contributi dal 01/01/2012 in poi

Pensioni e sistemi di calcolo



Calcolo

Metodo retributivo

L'importo del trattamento pensionistico è calcolato in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi 10 anni moltiplicata per una percentuale (aliquota di rendimento):

2 % per anno

esempi: 35 anni X 2 = 70 %

40 anni X 2 = 80 %

- Ai fini del calcolo della pensione, ogni anno di lavoro "vale" il 2% della retribuzione annua.
- Sopra un determinato limite di retribuzione, stabilito annualmente dalla legge, il rendimento annuo decresce fino ad arrivare allo 0,90%.

Se la media delle retribuzioni per il calcolo della seconda quota di pensione è superiore ai tetti retributivi vigenti si applica la riduzione delle aliquote di rendimento per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 :

Aliquote di abbattimento

Fino al tetto	2,00 %
Fino al (tetto + 33%)	1,60 %
Fino al (tetto + 66%)	1,35 %
Fino al (tetto + 90%)	1,10 %
oltre (tetto + 90%)	0,90 %

Circolare n. 122/2018

Circolare n. 44/2019

Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 47.143,00	906,60	80	0,00153846	37.714,43	2.901,11
Oltre € 47.143,00 Fino a € 62.700,19 (fascia di € 15.557,19)	906,60 1.205,77 299,18	64	0,001230769	9.956,70	765,90
Oltre € 62.700,19 Fino a € 78.257,38 (fascia di € 15.557,19)	1.205,77 1.504,95 299,18	54	0,001038461	8.400,99	646,23
Oltre € 78.257,38 Fino a € 89.571,70 (fascia di € 11.314,32)	1.504,95 1.722,53 217,58	44	0,000846153	4.978,35	382,95
Oltre € 89.571,70	1.722,53	36	0,000692307		

0,00153846 (0,02 cioè 2% - diviso 52 per 4 settimane)

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni

- La retribuzione pensionabile percepita dal lavoratore negli ultimi anni di lavoro deve essere rivalutata affinché si possa determinare la retribuzione media su cui quindi applicare le aliquote di rendimento e, quindi, determinare il valore esatto di una prestazione pensionistica.

In altri termini gli importi impiegati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati in busta paga dal lavoratore ma sono quelli rivalutati tenendo conto dell'inflazione ed escludendo l'anno di decorrenza e quello immediatamente precedente.

Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni (Per pensioni aventi decorrenza nel 2019)

Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2019	1	1	2000	1,342	1,5834	1981	4,2099	5,5837
2018	1	1	1999	1,3768	1,6378	1980	4,9833	6,6762
2017	1,011	1,021	1998	1,3982	1,6776	1979	5,889	8,1465
2016	1,0221	1,0425	1997	1,4228	1,722	1978	6,7869	9,4964
2015	1,0221	1,0527	1996	1,4441	1,7663	1977	7,6425	10,7547
2014	1,0221	1,0629	1995	1,51	1,8502	1976	8,997	12,7914
2013	1,0241	1,0751	1994	1,6071	1,9652	1975	10,4982	15,0096
2012	1,0354	1,0977	1993	1,6756	2,059	1974	12,2528	17,7095
2011	1,0671	1,1415	1992	1,747	2,1626	1973	14,3636	21,2999
2010	1,0957	1,1832	1991	1,8292	2,2977	1972	16,0893	23,6708
2009	1,1131	1,2127	1990	1,9704	2,4642	1971	17,1427	25,1721
2008	1,1213	1,233	1989	2,2488	2,6349	1970	18,0193	26,6105
2007	1,1571	1,2844	1988	2,3687	2,8309	1969	18,9243	28,1525
2006	1,1775	1,3183	1987	2,4978	2,994	1968	19,5576	29,1371
2005	1,201	1,3566	1986	2,645	3,1562	1967	19,8773	29,7052
2004	1,2214	1,3919	1985	2,868	3,3741	1966	20,307	30,5
2003	1,2449	1,432	1984	3,1507	3,6917	1965	20,8408	31,3151
2002	1,2756	1,48	1983	3,1854	4,1128	1964	21,8261	32,8891
2001	1,3073	1,5291	1982	3,6306	4,7673			

Nella prima colonna sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (**quota A**). Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (**quota B**). Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

Dal 1° gennaio 1993 l'importo della pensione è dato dalla somma di due quote distinte

- **Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti,**
- **Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni (520 settimane di contribuzione) per i lavoratori dipendenti**
- e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi
- e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.


ESEMPIO - IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Il Rendimento della Pensione è del 2% fino ad un massimo, a 40 anni, dell'80%. Il Rendimento del 2% annuo si applica fino ad un tetto pensionabile annuo (che nell'esempio, per il 2007 è di € 40.083,00).

Scaglioni di Reddito Quota A		%	Scaglioni di Reddito Quota B		%
Fino a	€ 40.083,00	2%	Fino a	€ 40.083,00	2%
Ulteriori	€ 13.227,39	1,50%	Ulteriori	€ 13.227,39	1,60%
Ulteriori	€ 13.227,39	1,25%	Ulteriori	€ 13.227,39	1,35%
Oltre		1%	Ulteriori	€ 9.619,12	1,10%
			Oltre		0,90%

Esempio di calcolo di un Dipendente che ha incominciato a versare Contributi Previdenziali dal 1° gennaio 1968 e che al 31 dicembre 2007 accede alla Pensione con 40 anni di Contribuzione.

	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	QUOTA A	RETRIBUZIONE RIVALUTATA - Quota A	Quota B	RETRIBUZIONE RIVALUTATA - Quota B
1997	30.022,00	1,2091		1,3179	
1998	36.071,00	1,1877		1,2827	46.268,27
1999	30.916,00	1,1693		1,2512	38.682,10
2000	31.221,00	1,1401		1,2085	37.730,58
2001	31.486,00	1,1103		1,1658	36.706,38
2002	31.883,00	1,0840		1,1274	35.944,89
2003	33.480,00	1,0579	35.418,49	1,0896	36.479,81
2004	33.566,00	1,0373	34.818,01	1,0580	35.512,83
2005	36.367,00	1,0200	37.094,34	1,0302	37.465,28
2006	36.577,00	1,0000	36.577,00	1,0000	36.577,00
2007	39.162,00	1,0000	39.162,00	1,0000	39.162,00



Retribuzione Media Settimanale Rivalutata
Quota A 704,11
Quota B 731,79

QUOTA**A**

Retribuzione Media Settimanale rivalutata PER n° settimane intercorrenti tra la data di primo versamento dei Contributi e il 31/12/1992 PER Coefficiente di Rendimento 2% Annuo rapportato a Settimana UGUALE Pensione Lorda Quota A

€ 704,11	1298 Settimane fino al 31.12.92	0,001538460 Coefficiente 2% rapportato a Settimana per 40 anni	€ 1.405,60 Pensione Quota A
-----------------	--	---	--

QUOTA**B**

Retribuzione Media Settimanale rivalutata PER n° settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e le Dimissioni dal Servizio PER Coefficiente di Rendimento 2% Annuo rapportato a Settimana UGUALE Pensione Lorda Quota B

€ 731,79	782 Settimane dal 01/01/1993	0,001538460 Coefficiente 2% rapportato a Settimana	€ 940,31 Pensione Quota B
-----------------	---	---	--

LE PENSIONI CONTRIBUTIVE

LEGGE 8 agosto 1995 n. 335



L'accesso alla pensione con la quota 100 potrà avvenire anche ricorrendo all'opzione al sistema contributivo : un'anzianità contributiva non inferiore a 15 anni di cui almeno 5 ricadenti nel sistema contributivo puro.

- È inoltre possibile utilizzare il computo dei periodi contributivi nella gestione separata.

Requisiti del Sistema Contributivo

I lavoratori che non hanno contributi prima del 1996 per potere andare in pensione a 67 anni, oltre i 20 anni di contributi, devono anche avere un valore dell'assegno lordo mensile pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (per il 2019 pari a 458 euro).

Accanto a questa pensione "ordinaria" di vecchiaia, la legge Fornero ha previsto anche una forma alternativa che richiede un requisito anagrafico più alto e sottoposto anch'esso a speranza di vita (inizialmente previsto a 70 anni e pari a 71 anni dal 2019 al 2020), e solo cinque anni di contribuzione, senza alcun importo-soglia del trattamento pensionistico maturato.

il calcolo contributivo
il calcolo contributivo


IMPORTO

Anno della pensione o della quota contributiva

MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI

X

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE



I coefficienti nel tempo

Montante maturato al	Coefficiente di rivalutazione	Montante maturato al	Coefficiente di rivalutazione
31 dicembre 1996	1,055871	31 dicembre 2007	1,034625
31 dicembre 1997	1,053597	31 dicembre 2008	1,033201
31 dicembre 1998	1,056503	31 dicembre 2009	1,017935
31 dicembre 1999	1,051781	31 dicembre 2010	1,016165
31 dicembre 2000	1,047781	31 dicembre 2011	1,011344
31 dicembre 2001	1,043698	31 dicembre 2012	1,001643
31 dicembre 2002	1,041614	31 dicembre 2013	1,000000
31 dicembre 2003	1,039272	31 dicembre 2014	1,000000
31 dicembre 2004	1,040506	31 dicembre 2015	1,000000
31 dicembre 2005	1,039270	31 dicembre 2016	1,004684
31 dicembre 2006	1,033937	31 dicembre 2018	1,013478

il calcolo contributivo
il calcolo contributivo

Il Montante individuale

B) Calcolare l'ammontare dei contributi

- Moltiplicare la base imponibile annua per l'aliquota di computo.

ALIQUOTE DI COMPUTO

- 33 % lavoratori dipendenti
- 20 % lavoratori autonomi

anno	Retribuzione assoggettabile	Contributi da accred.	coeff. Di rivalutazione	montante precedente	montante attuale rivalutato
1996	20.000,00	6.600,00			6.600,00
1997	20.400,00	6.732,00	1,055871	6.968,75	13.700,75
1998	20.808,00	6.866,64	1,053597	14.435,07	21.301,71
1999	21.224,16	7.003,97		22.505,32	29.509,29
2000	21.648,64	7.144,05		31.037,31	38.181,36
2001	22.081,62	7.286,93		40.005,71	47.292,64
2002	22.523,25	7.432,67		49.359,23	56.791,91
2003	22.973,71	7.581,33		59.155,24	66.736,57
2004	23.433,19	7.732,95		69.357,45	77.090,40
2005	23.901,85	7.887,61		80.213,02	88.100,64
2006	24.379,89	8.045,36		91.218,16	99.263,53

anno	Retribuzione assoggettabile	Contributi da accred.	montante precedente	montanteattuale rivalutato
2007	24867,49	8206,27	102776,1	110982,3
2008	25364,84	8370,396	114909,6	123280
2009	25872,13	8537,804	127642,3	136180,1
2010	26389,58	8708,56	140999	149707,6
2011	26917,37	8882,731	155005,1	163887,9
2012	27455,71	9060,386	169687,2	178747,6
2013	28004,83	9241,593	185072,7	194314,3
2014	28564,92	9426,425	201190,3	210616,8
2015	29136,22	9614,954	218069,6	227684,6
2016	29718,95	9807,253	235741,5	245548,7
2017	30313,33	10.003,4	254237,7	264241,1

Valutazione finale

- Et : 67 anni
- Montante: 264.241,09
- Coefficiente: **5,7%**
- Pensione annua: 15.062,00
- Rata mensile: 1.159,00

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo (Sistema Contributivo)

Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione			
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%
70 e oltre	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%

L'esempio si riferisce ad un lavoratore dipendente del settore privato uscito nel 2016 con 42 anni e mezzo di contributi e 67 anni di età. La pensione complessiva sarà composta da **tre quote**: **Quota A** sulle anzianità maturate prima del 31 dicembre 1992 (19 anni); **Quota B** sulle anzianità maturate tra il 1993 e il 2011 (19 anni) **Quota C** sulle anzianità maturate dopo il 2011, soggetta quest'ultima, al calcolo contributivo (4 anni e 6 mesi).

Calcolo della Quota A

Anno	settimane lavorate	retribuzione pensionabile annua	Coefficiente di Rivalutazione	Retribuzione Annuale Rivalutata
2016	26	€ 16.000,00	1	€ 16.000,00
2015	52	€ 32.450,00	1	€ 32.450,00
2014	52	€ 31.801,00	1	€ 31.801,00
2013	52	€ 31.164,98	1,002	€ 31.227,31
2012	52	€ 30.541,68	1,013	€ 30.938,72
2011	26	€ 14.965,42	1,044	€ 15.623,90
Retribuzione media Annuale				€ 31.608,19
Retribuzione media Settimanale (A)				€ 607,85
Settimane Lavorate prima del 31.12.1992 (B)				988 (19 anni)
Aliquota di Rendimento (C)				0,00153846
Quota A (A x B x C)				€ 923,93

Calcolo della Quota B

Anno	settimane lavorate	retribuzione pensionabile annua	Coefficiente di Rivalutazione	Retribuzione Annua Rivalutata
2016	26	€ 16.000,00	1	€ 16.000,00
2015	52	€ 32.450,00	1	€ 32.450,00
2014	52	€ 31.801,00	1,01	€ 32.119,01
2013	52	€ 31.164,98	1,022	€ 31.850,61
2012	52	€ 30.541,68	1,0434	€ 31.867,19
2011	52	€ 29.930,85	1,0858	€ 32.498,91
2010	52	€ 29.332,23	1,1256	€ 33.016,36
2009	52	€ 28.745,59	1,1543	€ 33.181,03
2008	52	€ 28.170,67	1,1738	€ 33.066,74
2007	52	€ 27.607,26	1,2226	€ 33.752,64
2006	26	€ 14.500,00	1,2557	€ 18.207,65
Retribuzione media Annuale				€ 32.801,01
Retribuzione media Settimanale (A)				€ 630,79
Settimane Lavorate dopo il 31.12.1992 (B)				988 (19 anni)
Aliquota di Rendimento (C)				0,00153846
Quota B (A x B x C)				€ 958,80

Calcolo della Quota C				
Anno	Retribuzione Imponibile Annua	Contribuzione Versata (aliquota di computo 33%)	Montante Rivalutato al 31 dicembre	Montante Totale (alla cessazione del rapporto lavorativo)
2016	€ 16.000,00	€ 5.280,00	€ 46.949,02	€ 46.949,02
2015	€ 32.450,00	€ 10.708,50	€ 41.669,02	
2014	€ 31.801,00	€ 10.494,33	€ 30.960,52	
2013	€ 31.164,98	€ 10.284,44	€ 20.363,20	
2012	€ 30.541,68	€ 10.078,75	-	
Coefficiente di Trasformazione (ipotizzata uscita a 67 anni)				5,700%
Quota di Pensione Annua Lorda				€ 2.676,09
Quota C				€ 205,85

Somma delle Quote di Pensione		
Quota Retributiva	Quota A	€ 923,93
	Quota B	€ 958,80
	Totale Pensione Retributiva	€ 1.882,73
Quota Contributiva	Quota C	€ 205,85
Totale Pensione Complessiva		€ 2.088,58

Decidere di smettere di lavorare con i due requisiti minimi di quota 100 comporta la rinuncia al 22% della pensione, a fronte di un'ultima retribuzione annuale di 30mila euro rispetto a quanto si incasserebbe accedendo al pensionamento di vecchiaia a 67 anni di età.

Ciò è dovuto al fatto che da 62 a 67 anni, continuando a lavorare, si aumenta il montante contributivo e inoltre, al momento del pensionamento, si beneficia di un coefficiente di trasformazione più vantaggioso.

Età di prima iscrizione all'Inps, 24 anni; prima retribuzione annua lorda di 15.000 euro; valori in euro in termini reali, cioè al netto dell'inflazione

RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI				RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI			
	30.000				40.000		
ETÀ DI PENSIONAMENTO	62 ANNI	64 ANNI	67 ANNI	ETÀ DI PENSIONAMENTO	62 ANNI	64 ANNI	67 ANNI
PENSIONE LORDA MENSILE	1.372	1.541	1.764	PENSIONE LORDA MENSILE	1.728	1.955	2.249
TASSO DI SOSTITUZIONE RISPETTO ULTIMO STIPENDIO	59,5	65,5	72,7	TASSO DI SOSTITUZIONE RISPETTO ULTIMO STIPENDIO	56,2	62,3	69,6
DIFFERENZA % RISPETTO PENSIONE A 67 ANNI	-22,2	-12,6	-	DIFFERENZA % RISPETTO PENSIONE A 67 ANNI	-23,2	-13,1	-

RETRIBUZIONE LORDA
A 62 ANNI

45.000

Età di pensionamento

62 anni

64 anni

67 anni

**PENSIONE
LORDA MENSILE**

1.901

2.156

2.487

Tasso di sostituzione
rispetto ultimo stipendio

54,9

61,1

68,4

Differenza % rispetto
pensione a 67 anni

-23,6

-13,3

-

RETRIBUZIONE LORDA
A 62 ANNI

55.000

Età di pensionamento

62 anni

64 anni

67 anni

**PENSIONE
LORDA MENSILE**

2.217

2.518

2.909

Tasso di sostituzione
rispetto ultimo stipendio

52,4

58,3

65,4

Differenza % rispetto
pensione a 67 anni

-23,8

-13,4

-

RETRIBUZIONE LORDA
A 62 ANNI

65.000

Età di pensionamento

62 anni

64 anni

67 anni

**PENSIONE
LORDA MENSILE**

2.506

2.857

3.308

Tasso di sostituzione
rispetto ultimo stipendio

50,1

56,0

63,0

Differenza % rispetto
pensione a 67 anni

-24,3

-13,6

-

RETRIBUZIONE LORDA
A 62 ANNI

85.000

Età di pensionamento

62 anni

64 anni

67 anni

**PENSIONE
LORDA MENSILE**

3.023

3.460

4.035

Tasso di sostituzione
rispetto ultimo stipendio

46,2

51,9

58,7

Differenza % rispetto
pensione a 67 anni

-25,1

-14,2

-

RETRIBUZIONE LORDA
A 62 ANNI

100.000

RETRIBUZIONE LORDA
A 62 ANNI

150.000

Età di pensionamento

62 anni

64 anni

67 anni

Età di pensionamento

62 anni

64 anni

67 anni

**PENSIONE
LORDA MENSILE**

3.365

3.877

4.546

**PENSIONE
LORDA MENSILE**

4.445

5.203

6.190

Tasso di sostituzione
rispetto ultimo stipendio

43,7

49,4

56,2

Tasso di sostituzione
rispetto ultimo stipendio

38,5

44,2

51,0

Differenza % rispetto
pensione a 67 anni

-26,0

-14,7

-

Differenza % rispetto
pensione a 67 anni

-28,2

-15,9

-

Calcolo della pensione con Quota 100: valutazione di convenienza

Prendiamo come riferimento la situazione di un lavoratore, nato il 15 febbraio 1957, assoggettato al sistema di calcolo misto, che si può pensionare con Quota 100 il 1° settembre 2019, all'età di 62 anni e 6 mesi. Il lavoratore, dipendente del settore privato iscritto al Fpld, difatti, matura 38 anni di contributi il 21 maggio 2019: la decorrenza si colloca dunque, come abbiamo osservato, il 1° giorno del mese successivo alla chiusura della finestra trimestrale. Pertanto, chiudendosi la finestra il 21 agosto 2019, la decorrenza della pensione è il **1° settembre 2019**.

Il lavoratore potrebbe però scegliere di pensionarsi il **1° luglio 2024 con la pensione anticipata ordinaria**, in quanto raggiunge nel marzo 2024 i 42 anni e 10 mesi di contributi richiesti (dunque devono trascorrere i tre mesi di finestra, e la decorrenza si colloca il 1° luglio 2024, primo giorno del mese successivo alla chiusura della finestra trimestrale, che si applica anche alla pensione anticipata ordinaria).

Nel caso di specie, il lavoratore che, lo ricordiamo, perfeziona il requisito di 38 anni di contribuzione il 21 maggio 2019, possiede:

- 602 settimane di contributi al 31 dicembre 1992;
- 156 settimane di contributi al 31 dicembre 1995.

Per ottenere la retribuzione media pensionabile Quota A, dobbiamo, come osservato nella trattazione dedicata al sistema di calcolo retributivo, effettuare la media delle ultime 260 settimane lavorate e rivalutarle con i coefficienti Istat di rivalutazione delle retribuzioni. Nel presente elaborato, non conoscendo ancora i coefficienti per chi esce nel 2019, sono stati utilizzati i coefficienti 2018

DETERMINAZIONE QUOTA A			QUOTA 100		
E.C. Inps- CALCOLO MEDIA RETRIBUTIVA DEGLI ULTIMI 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE					
Calcolo Decorrenza al 09/2019					
ANNI	SETT.	RETRIBUZIONI	IND. DI RIVAL.	RETR. RIVALUTATE	
2012				0,00	
2013				0,00	
2014	17	13.353,40	1,013	13526,99	
2015	52	38.443,92	1,011	38866,80	
2016	52	36.964,25	1,011	37370,86	
2017	52	39.419,42	1,011	39853,03	
2018	52	39419,42	1,000	39419,42	
2019	35	26.532,30	1,00	26585,36	
totale	260	totale		195.622,47	
		Media retributiva annuale ultimi 5 anni		39.124,49	

La retribuzione pensionabile settimanale Quota A si ottiene dividendo per 260 il totale delle retribuzioni rivalutate delle ultime 260 settimane.

Pertanto: $195.622,47/260= 752,39$ euro

La retribuzione settimanale media pensionabile Quota A, rivalutata, alla data del 31 08 2019, è dunque pari a 752,39 euro.

Moltiplicando la retribuzione settimanale media pensionabile per l'aliquota di rendimento, pari, per la Quota A Fpld, a 0,00153846 sino al tetto di 886,98 euro, e moltiplicando per 602 settimane, otteniamo una **pensione mensile, Quota A, pari a 696,83 euro.**

DETERMINAZIONE QUOTA B			QUOTA 100	
E.C. Inps- CALCOLO MEDIA RETRIBUTIVA DEGLI ULTIMI 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE				
Calcolo decorrenza al 09/2019				
ANNI	SETT.	RETRIBUZIONI	IND. DI RIVAL.	RETR. RIVALUTATE
2009	17	11760,36	1,2086	14213,57
2010	52	36013,11	1,1887	42808,78
2011	52	37458,92	1,1597	43441,11
2012	52	36.090,04	1,1186	40370,32
2013	52	36.171,59	1,0756	38906,16
2014	52	40.845,70	1,0534	43026,86
2015	52	38.443,92	1,0413	40031,65
2016	52	36.964,25	1,0312	38117,53
2017	52	39.419,42	1,0211	40251,17
2018	52	39419,42	1	39419,42
2019	35	26.532,30	1	26532,30
totale	520		totale	407118,8841
		Media retributiva annuale ultimi 10 anni		40.711,89

La retribuzione pensionabile settimanale Quota B si ottiene dividendo per 520 il totale delle retribuzioni rivalutate delle ultime 260 settimane.

Pertanto: $407.118,8841/520= 782,92$ euro

La retribuzione settimanale media pensionabile Quota B, rivalutata, alla data del 31 08 2019, è dunque pari a 782,92 euro.

Moltiplicando la retribuzione settimanale media pensionabile per l'aliquota di rendimento, pari, per la Quota B Fpld, a 0,00153846 sino al tetto di 886,98 euro, e moltiplicando per 156 settimane, otteniamo una **pensione mensile, Quota B**, pari a **187,90 euro**.

Il totale della quota retributiva della pensione, con quota 100, è pertanto pari a:

- 884,73 euro mensili lordi;
- 11.501,49 euro annui lordi (su 13 mensilità).

Calcolo contributivo della prestazione: ipotesi uscita con Quota 100

Stipendio Annuale	Contributi Annuì	Somma accantonata rivalutata	Somma da rivalutare	Anno	Settimane
19.932,63	6577,7679	0	6577,7679	1996	52
22.691,36	7488,1488	6985,944709	14607,57191	1997	52
23.095,84	7621,6272	15423,71156	23204,95976	1998	52
23.579,54	7781,2482	24516,1096	33032,1028	1999	52
25.806,04	8515,9932	34802,52441	43691,85981	2000	52
26.937,38	8889,3354	46160,58097	55058,37757	2001	52
26.963,02	8897,7966	57909,35542	67018,34872	2002	52
27.603,01	9108,9933	70220,55244	80426,60764	2003	52
30.927,44	10206,0552	83941,08954	93553,25694	2004	52
29.127,78	9612,1674	97446,38217	108339,4875	2005	52
33.009,41	10893,1053	112594,1958	124388,8479	2006	52
35741,37	11794,6521	129427,3426	141009,5605	2007	52
35097,63	11582,2179	145999,3248	157870,3752	2008	52
35972,88	11871,0504	163228,0221	175112,3484	2009	52
36013,11	11884,3263	181175,6135	193537,0571	2010	52
37458,92	12361,4436	199962,6809	211872,3941	2011	52
36.090,04	11909,7132	215672,3255	227608,9502	2012	52
36.171,59	11936,6247	231288,2489	244767,3299	2013	52
40.845,70	13479,081	247543,9705	260230,4641	2014	52
38.443,92	12686,4936	260658,0227	272856,2252	2015	52
36.964,25	12198,2025	274134,2838	287142,6924	2016	52
39.419,42	13008,4086	288637,2701	301645,6787	2017	52
39419,42	13008,4086	305711,2592	314466,9182	2018	52
26.532,30	8755,659	314466,9182	314466,9182	2019	35

Montante contributivo al 31 08 2019: 314.466,9182 euro

Coefficiente di trasformazione anni 62 mesi 6: 4,861

Quota contributiva con pensione quota 100 al 31 08 2019:

15.286,23 euro annui lordi (314.466,9182 euro x 4,861%);

1.175,86 euro mensili lordi (15.286,23 euro :13 mensilità).

Calcolo retributivo della prestazione: ipotesi uscita con pensione anticipata ordinaria

DETERMINAZIONE QUOTA A			ANTICIPATA		
			ORDINARIA		
E.C. Inps- CALCOLO MEDIA RETRIBUTIVA DEGLI ULTIMI 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE					
Calcolo Decorrenza al 07/2024					
ANNI	SETT.	RETRIBUZIONI	IND. DI RIVAL.	RETR. RIVALUTATE	
2017				0,00	
2018				0,00	
2019	26	19.926,52	1,013	20185,56	
2020	52	40291,41	1,011	40734,62	
2021	52	40734,62	1,011	41182,70	
2022	52	41182,7	1,011	41635,71	
2023	52	41635,71	1,000	41635,71	
2024	26	21046,85	1,00	21088,94	
totale	260	totale		206.463,24	
		Media retributiva annuale ultimi 5 anni		41.292,65	

La retribuzione pensionabile settimanale Quota A si ottiene dividendo per 260 il totale delle retribuzioni rivalutate delle ultime 260 settimane.

Pertanto: $206.463,24/260= 794,09$ euro

La retribuzione settimanale media pensionabile Quota A, rivalutata, alla data del 31 08 2019, è dunque pari a 794,09 euro.

Moltiplicando la retribuzione settimanale media pensionabile per l'aliquota di rendimento, pari, per la Quota A Fpld, a 0,00153846 sino al tetto di 886,98 euro, e moltiplicando per 602 settimane, otteniamo una **pensione mensile, Quota A**, pari a **735,45 euro**.

DETERMINAZIONE QUOTA B			ANTICIPATA	
			ORDINARIA	
E.C. Inps- CALCOLO MEDIA RETRIBUTIVA DEGLI ULTIMI 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE				
Calcolo decorrenza al 07/2024				
ANNI	SETT.	RETRIBUZIONI	IND. DI RIVAL.	RETR. RIVALUTATE
				0,00
				0,00
2012				0,00
2013				0,00
2014	26	20422,85	1,2086	24683,06
2015	52	38443,92	1,1887	45698,29
2016	52	36964,25	1,1597	42867,44
2017	52	39.419,42	1,1186	44094,56
2018	52	39.419,42	1,0756	42399,53
2019	52	39.853,03	1,0534	41981,18
2020	52	40.291,41	1,0413	41955,45
2021	52	40.734,62	1,0312	42005,54
2022	52	41.182,70	1,0211	42051,65
2023	52	41635,71	1	41635,71
2024	26	21.046,85	1	21046,85
totale	520		totale	430419,2585
		Media retributiva annuale ultimi 10 anni		43.041,93

La retribuzione pensionabile settimanale Quota B si ottiene dividendo per 520 il totale delle retribuzioni rivalutate delle ultime 260 settimane.

Pertanto: $430.419,2585/520= 827,73$ euro

La retribuzione settimanale media pensionabile Quota B, rivalutata, alla data del 30 06 2024, è dunque pari a 827,73 euro.

Moltiplicando la retribuzione settimanale media pensionabile per l'aliquota di rendimento, pari, per la Quota B Fpld, a 0,00153846 sino al tetto di 886,98 euro, e moltiplicando per 156 settimane, otteniamo una **pensione mensile, Quota B**, pari a **198,65 euro**.

Il totale della quota retributiva della pensione, con quota 100, è pertanto pari a:

- 934,10 euro mensili lordi;
- 12.143,30 euro annui lordi (su 13 mensilità).

Calcolo contributivo della prestazione: ipotesi uscita pensione anticipata ordinaria

40291,41	13296,1653	335829,4519	349271,8765	2020	52
40734,62	13442,4246	353113,8672	366704,1582	2021	52
41182,7	13590,291	370737,9039	384477,6882	2022	52
41635,71	13739,7843	388706,9428	395652,4033	2023	52
21046,85	6945,4605	395652,4033	395652,4033	2024	26

Montante contributivo al 30.06.2024: 395.652,4033 euro

Coefficiente di trasformazione anni 67 mesi 4: 5,48067

Quota contributiva con pensione anticipata ordinaria al 30 06 2024:

19.812,29 euro annui lordi (395.652,4033 euro x 5,0075%);

1.524,02 euro mensili lordi (19.812,29 euro :13 mensilità).

PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON QUOTA 100 AL 01/09/2019

	PENSIONE MENSILE	PENSIONE ANNUA
QUOTA RETRIBUTIVA	884,73	11.501,49
QUOTA CONTRIBUTIVA	1.175,86	15.286,23
TOTALE LORDO	2.060,59	26.787,72
TOTALE NETTO ⁹	1.590,07	20.670,91

PENSIONAMENTO ANTICIPATO ORDINARIO AL 01/07/2024

	PENSIONE MENSILE	PENSIONE ANNUA
QUOTA RETRIBUTIVA	934,10	12.143,30
QUOTA CONTRIBUTIVA	1.524,02	19.812,29
TOTALE LORDO	2.458,12	31.955,59
TOTALE NETTO	1.823,89	23.710,57

<ul style="list-style-type: none">• Opzione donna	Proroga a favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età inferiore a 58 anni se dipendenti e a 59 anni se autonome. Si applicano le finestre di 12 (dipendenti) e 18 (autonome) mesi
<ul style="list-style-type: none">• Lavoratori precoci	Abrogati gli incrementi alla speranza di vita dal 1° gennaio 2019 (cinque mesi) e dal 1° gennaio 2021 per la pensione anticipata, per cui resta il requisito unico contributivo di 41 anni. In cambio si applica una finestra di tre mesi per l'accesso alla pensione
<ul style="list-style-type: none">• Ape sociale	Prorogata per l'anno 2019 a favore di chi compia 63 anni e 5 mesi d'età, se nei successivi 3 anni e 7 mesi matura il diritto alla pensione di vecchiaia

Opzione donna

- L' "opzione donna" è utilizzabile dalle lavoratrici che entro il 2018 hanno accumulato almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti o 59 anni se autonome.

Rispetto alla pensione di vecchiaia lo sconto sul requisito anagrafico è di 8-9 anni.

- Tuttavia alla pensione liquidata secondo l'opzione donna si applicano 12 mesi di finestra prima della decorrenza se l'interessata è una lavoratrice dipendente e 18 mesi se è un'autonoma (oltre alle decorrenze specifiche per il comparto scuola).

- Oltre a ciò si deve considerare il taglio dell'importo della pensione stessa, determinato dal metodo di calcolo contributivo.
- La riduzione può arrivare al 40%, ma una decurtazione nell'ordine del 25% è molto probabile.
- *Per esempio una dipendente pubblica nata nel 1960 e con 36 anni di contributi accumulati al 2018, sfruttando l'opzione donna quest'anno potrebbe ricevere una pensione lorda annua di 11.750 euro, oppure continuare a lavorare fino al 2024 e accedere alla pensione anticipata con un importo di 19.780 euro.*
- Nonostante queste conseguenze, nel precedente periodo in cui è stata disponibile, questa via d'uscita ha riscosso un successo crescente, arrivando a totalizzare oltre 83mila pensionate tra il 2008 e l'inizio del 2017.

Disciplina del decreto legge pensioni

**Soggetti
interessati**

Requisiti contributivi al
31 dicembre 2018

Età

Decorrenza pensione

**Dipendenti nate
entro il 1960**

35 anni

58
anni

Dopo 12 mesi dal
perfezionamento del
diritto

Autonome nate

35 anni

59
anni

Dopo 18 mesi dal
perfezionamento del
diritto

Entro il 1959

Un esempio

Ipotesi	<i>Lavoratrice dipendente nata nel 1960, occupata dal 1983 al 2017</i>		
Carriera lavorativa	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Primo stipendio lordo = 7.250 euro (14 milioni di vecchie lire)</i> • <i>Ultimo stipendio lordo = 23.600 euro</i> • <i>Regime contributivo = Misto</i> • <i>Anzianità contributiva = 35 anni al 2017 (13 anni fino al 1995)</i> 		
Pensionamento SENZA opzione (1)			
Età	Regime calcolo pensione	Importo annuo lordo	Tasso sostituzione (3)
58 anni (2)	Misto	9.600 euro	41%
62 anni (2)	Misto	10.250 euro	44%
67 anni	Misto	11.340 euro	48%
70 anni	Misto	12.220 euro	52%
Pensionamento CON opzione (1)			
Età	Regime calcolo pensione	Importo annuo lordo	Tasso sostituzione (3)
58 anni	Contributivo	7.280 euro	31%
62 anni	Contributivo	8.100 euro	34%
67 anni	Contributivo	9.480 euro	40%
70 anni	Contributivo	10.580 euro	45%
Confronto pensioni			
Età	SENZA opzione	CON opzione	Differenza
58 anni	9.600 euro	7.280 euro	- 2.320 (24%)
62 anni	10.250 euro	8.100 euro	- 2.150 (21%)
67 anni	11.340 euro	9.480 euro	- 1.860 (16%)
70 anni	12.220 euro	10.580 euro	- 1.640 (13%)

(1) Supponendo che la lavoratrice resti disoccupata (non maturi, cioè, ulteriori anni di contribuzione)

(2) Ipotesi per calcolare il "valore" della pensione. Pensionamento non possibile a queste età

(3) Il "tasso di sostituzione" misura il valore della pensione in rapporto all'ultima retribuzione

L'isopensione

Esodo fideiussorio

Art. 4 L. 92/2012



Il Prepensionamento Fideiussorio

(ex art. 4 L. 92/2012)

IL LAVORATORE:

- Prossimo alla pensione non più di 7 anni (ACCORDO SINDACALE) da 4 a 7 anni solo fino al 2020 incluso (accordo sindacale)
- isopensione: somma percepita mensilmente da INPS calcolata sulla base dei contributi versati fino a quel momento, riceverà anche l'accreditamento contributi figurativi utili al calcolo del suo assegno definitivo (senza danno pensionistico)
- Dipendente di azienda privata > 15 dip.ti

Gli step lato azienda

1. Individua bacini di esubero con comunicazione al Sindacato
2. Accordo sindacale con RSA/RSU (adesione volontaria o procedura ex L. 223/1991);

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO: ESODO DEI LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE

INCENTIVO ALL'ESODO EX ART. 4 L. 28.6.2012, N. 92	
A.1. Incentivo all'esodo per accordo aziendale	Il datore stipula un accordo con le OO.SS. più rappresentative. L'accordo tra il datore e le rappresentanza sindacali richiede la successiva adesione del singolo lavoratore, che accetta il recesso: la cessazione del rapporto di lavoro è quindi frutto di una risoluzione consensuale.
A.2. Accordi sindacali nelle procedure di licenziamento collettivo	Possono essere siglati accordi sindacali nell'ambito di procedure ex artt. 4 e 24 della L. 23.7.1991, n. 223. In tal caso il criterio di scelta dei dipendenti da estromettere è costituito solo dal prossimo raggiungimento dei requisiti di pensionamento (entro 4 anni dalla cessazione del rapporto, senza tener conto delle esigenze aziendali e dei carichi di famiglia, previsti invece nella generalità dei casi).
A.3. Dirigenti	L'accordo può essere concluso dall'associazione sindacale che ha stipulato il CCNL: anche in questa ipotesi però il lavoratore deve aderire volontariamente all'accordo sindacale.

Circolare n. 119 del 01-08-2013

Presentazione dell'accordo aziendale

Preliminarmente, il DDL deve presentare alla sede INPS l'accordo sindacale che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberanti del personale dipendente, a cui seguirà rilascio di apposito PIN per l'accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in argomento.

Il Prepensionamento Fideiussorio

(ex art. 4 L. 92/2012)

3. Ddl Allega modulistica dedicata, presenta domanda all'Inps

4. Inps valuta ogni singola posizione lavorativa



produce un documento che "stima" la spesa dell'Azienda nel quadriennio (7 anni)

5. Scelta del lavoratore di aderire o meno a seguito della conoscenza dei calcoli effettuati dall' INPS (Accordo 1, su base volontaria).

6. L'Azienda fornirà la provvista dell'isopensione e dei contributi mensilmente (mese prec.te erogazione isopensione), ma deve predisporre a garanzia del debito una fideiussione bancaria maggiorata del 15%, che è riscossa dall'Istituto se, entro 180 gg., l'Azienda non versa il rateo previsto.

7. Se nel corso degli anni vengono variati i costi dei contributi da versare per il lavoratore e l'Inps richiede tale delta, l'Azienda è tenuta a pagare, al di là della stima effettuata in precedenza dallo stesso Istituto.

L'azienda versa a INPS:

- l'isopensione;
- i contributi dovuti teoricamente per il dipendente (su retr.ne media degli ultimi 24 mesi);
- deposita in fideiussione gli importi complessivi dei 48 mesi maggiorati almeno del 15%;

Il dipendente:

- è formalmente cessato dal rapporto di lavoro;
- riceve mensilmente l'isopensione;
- accede a pensione a fine procedura (entro 48 mese dalla attivazione...)

L'INPS:

- eroga mensilmente l'isopensione al dipendente;
- se non riceve il pagamento dal datore di lavoro trattiene l'importo fideiussorio.

MISURE LEGGE DI STABILITA' 2017

- **APE – Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica (agevolato o volontario)**
- **RITA – Rendita Integrativa Temporanea**

In entrambi i casi non si tratta di trattamenti pensionistici veri e propri, ma di prestazioni che trovano comunque nella normativa previdenziale i presupposti per essere erogati.

REQUISITI COMUNI

L'operazione coinvolgerà i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati in possesso di:

1. **63 anni di età** a partire dal 1° maggio 2017
2. non più di **3 anni e 7 mesi** al perfezionamento della pensione di vecchiaia
3. almeno **20 anni di contributi**
4. una pensione accantonata **non inferiore a circa 700 euro al mese** (1,4 volte il trattamento minimo INPS) al netto della rata richiesta per l'ammortamento

[Circolare INPS n. 28 del 13 febbraio 2018](#)

La legge di stabilità per rimediare ai ritardi nell'avvio (la data di partenza era stata inizialmente fissata al 1° maggio 2017), ha prorogato la fase di sperimentazione al 31 dicembre i Bilancio 2018, 2019.

Legge 232/2016, comma 172 (legge di bilancio 2017)

Procedura APE 1/2

Domanda all'INPS di certificazione del diritto all'APE da parte del soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato

Rilascio della Certificazione da parte dell'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti e comunicazione al soggetto richiedente dell'importo minimo e dell'importo massimo dell'APE ottenibile (da stabilire con DPCM)

Presentazione da parte del soggetto richiedente (con moduli approvati con DPCM) della domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge

Nella domanda il soggetto richiedente **indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa** alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. I finanziatori e le imprese assicurative saranno scelti tra quelli che aderiranno agli accordi-quadro

Legge 232/2016, comma 172 (legge di bilancio 2017)

Procedura APE 2/2

Trasmissione da parte dell'istituto finanziatore all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso

In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento del contratto di assicurazione, decorre il **termine per il recesso (14 giorni)** previsto dal d.lvo385/93, art. 125 ter, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni previste ai sensi di legge

L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del perfezionamento.

L'INPS trattiene a partire **dalla prima pensione mensile l'importo della rata** per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

In sostanza l'APE consentirà al lavoratore di riscuotere dai 63 anni l'intera o solo parte della pensione netta futura (l'entità dell'anticipo potrà essere decisa dal lavoratore sulla base delle proprie necessità) grazie ad un prestito erogato dal sistema bancario corrisposto per **12 mensilità** "fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia".

Le somme erogate tramite l'APE, circostanza da sottolineare, non costituiranno reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Circolare INPS 28/2018

L'importo massimo non può superare rispettivamente:

- a) il 75% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;
- b) l'80% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;
- c) l'85% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
- d) il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.

Rata APE: esempi tipo

- **Età 64 anni** e pensione lorda maturata di **2000 euro al mese**.
- Se si chiede il beneficio per **due anni**, con un assegno pari a **1200 euro**, dovrà poi **restituire** al mese **170,37 euro** (si ottiene sottraendo dal lordo di 218,17 euro il credito d'imposta, pari a 47,80 euro).
- Se invece chiede il prestito per **un anno**, la rata netta sarà pari a 84,16 euro.
- ***Nel primo caso l'impatto sulla pensione è intorno all'8%, scende invece al 4% nel secondo caso.***
- Se invece la pensione maturata è pari a **1500 euro** si godrà di un anticipo APE di **900 euro** al mese per due anni e la rata netta successiva sarà di **127,78 euro** (l'8,4%),
- mentre se il trattamento viene percepito per **un anno** la rata scende a **63,12 euro** (il 4,2%).

- Per un lavoratore che ha **3mila euro** di pensione e chiede un anticipo APE di **1500 euro per due anni**, la rata netta sarà di **212,96 euro** (circa il 7%),
 - mentre se l'anticipo viene chiesto per **un anno** l'importo decurtato dalla pensione scende a **105 euro** (3,5% sulla pensione).
-

- Se però questo lavoratore chiede un APE di **1700 euro** (quasi il massimo dell'importo ottenibile), la rata mensile sarà pari a **241,36 euro** nel caso di durata **biennale**, con un impatto sulla pensione che quindi si riporta intorno all'8%,
- mentre scenderà a **119,22 euro** per un prestito **annuale** (intorno al 4%) e sarà infine di **388 euro** per un prestito di tre anni e sette mesi (il periodo **massimo** consentito), con un impatto che sale al 12%.

Il ruolo delle imprese

- Potranno, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS **un contributo non inferiore**, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo della retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento.
- La misura di tale partecipazione sarà liberamente scelta nell'accordo e dovrà essere pari come minimo all'equivalente della contribuzione volontaria (33% della retribuzione imponibile dell'ultimo anno) dall'accesso all'Ape fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia.
- *Ad esempio, per un dipendente con ultima retribuzione imponibile annuale pari a 30mila euro cui manchino tre anni alla pensione di vecchiaia, il datore di lavoro destinerà un contributo totale di circa 29.700 euro.*

La Pensione ai superstiti

La Pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata nei confronti dei familiari dell'assicurato in caso di sua morte.

- Composto dalla **pensione indiretta**, trattamento erogato in caso di morte di un assicurato che non ha ancora percepito la pensione,
- e dalla **pensione di reversibilità**, trattamento erogato in caso di morte di un soggetto già titolare di una [pensione di vecchiaia](#), [pensione anticipata](#) o [pensione di inabilità](#),

L'importo - L'importo spettante ai superstiti è calcolato in percentuale sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto:

a) 60% al coniuge;

b) 70% all' unico figlio;

c) 80% al coniuge con figlio o a 2 figli senza coniuge;

d) 100% al coniuge con 2 o più figli;

e) 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

- La somma viene ridotta se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori nella misura del 25% se il reddito è superiore di 3 volte; 40% se il reddito è superiore di 4 volte; 50% se il reddito è superiore di 5 volte.

- **513,01 euro mensili**

Infatti:

1) si ha diritto alla «pensione di reversibilità» quando passi a miglior vita un titolare di pensione diretta: vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità, d'invalidità;

2) si ha diritto alla «pensione indiretta» quando a passare a miglior vita sia un lavoratore che abbia maturato alternativamente i seguenti requisiti (uno dei due):

- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali; ovvero
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

Quanto vale la pensione

Familiari superstiti	Aliquota di reversibilità
coniuge solo	60%
coniuge e un figlio	80%
coniuge e due o più figli	100%
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle	
un figlio	70%
due figli	80%
tre o più figli	100%
un genitore	15%
due genitori	30%
un fratello o sorella	15%
due fratelli o sorelle	30%
tre fratelli o sorelle	45%
quattro fratelli o sorelle	60%
cinque fratelli o sorelle	75%
sei fratelli o sorelle	90%
sette o più fratelli o sorelle	100%

Cumulo

- Rispetto alla previgente versione, viene definitivamente archiviato il requisito che ne aveva fortemente limitato l'utilizzabilità: il cumulo in base alla legge 228/2012 era infatti attivabile solo per conseguire la pensione di vecchiaia, inabilità o per i superstiti, a patto che il richiedente non avesse perfezionato **20 anni di contribuzione** presso una delle gestioni pensionistiche da cumulare (contribuzione Inps e forme sostitutive/esclusive).
- *Ora con il cumulo sarà possibile accedere sempre in modo gratuito anche alla pensione anticipata, utilizzando allo stesso modo eventuali contributi accantonati presso le Casse dei liberi professionisti iscritti agli Albi.*

MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE N. 228/2012 DALLA LEGGE N. 232/2016

Temi	Legge n. 228/2012 vigente al 31.12.2016	Legge n. 228/2012 vigente dall'1.1.2017
Periodi assicurativi cumulabili	AGO, Fondi sostitutivi ed esclusivi, Gestione separata	AGO, Fondi sostitutivi ed esclusivi, Gestione separata, Casse professionali
Prestazioni pensionistiche conseguibili con il cumulo	Pensione di vecchiaia Trattamenti di inabilità Pensione indiretta ai superstiti	Pensione di vecchiaia Trattamenti di inabilità Pensione indiretta ai superstiti Pensione anticipata
Condizioni per il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo	No diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni che cumulano	Anche con diritto autonomo a pensione in una delle gestioni che cumulano
Condizioni per il diritto alla pensione indiretta ai superstiti in cumulo	No diritto autonomo a pensione del dante causa al momento del decesso in nessuna delle gestioni che cumulano	Anche con diritto autonomo a pensione del dante causa al momento del decesso in una delle gestioni che cumulano

Circolare n. 60/2017

Circolare n. 140/2017

PACE CONTRIBUTIVA

INPS - circolare n. 36 del 5 marzo 2019

- La misura è destinata ad agevolare i soggetti più giovani (che hanno cioè iniziato a lavorare dopo il 1995) con carriere discontinue.
- I periodi riscattabili sono quelli compresi tra la data di prima iscrizione alla previdenza (necessariamente dopo il 31 dicembre 1995) e l'ultimo contributo versato all'Inps (sono escluse le casse professionali); di questi periodi, il lavoratore ha facoltà di scegliere quali e quanti riscattare, nel limite massimo di cinque anni, anche se non continuativi.
- ***L'onere del riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro, attingendo eventualmente dai premi di produzione spettanti al lavoratore.***

<i>Che cos'è</i>	È una forma di riscatto dei periodi di non lavoro/contribuzione, che si trovano frammezzo a due periodi di lavoro/contribuzione
<i>Chi può avvalersene</i>	Esclusivamente i lavoratori appartenenti al c.d. regime contributivo, cioè che non hanno accrediti contributivi in data antecedente al 1° gennaio 1996, iscritti all'Inps (Ago, gestione separata, autonomi), che non siano già titolari di una pensione diretta
<i>Il periodo riscattabile</i>	Massimo cinque anni, anche non continuativi, precedenti alla data del 29 gennaio
<i>Efficacia del riscatto</i>	L'anzianità contributiva acquisita con il riscatto è utile ai fini sia del diritto e sia della misura della pensione
<i>Agevolazioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Detrazione fiscale del 50% dell'onere di riscatto, da spalmare in cinque anni • Pagamento in forma dilazionata in 120 rate mensili (purché la rata non risulti inferiore a 30 euro)
<i>Operatività</i>	La misura è sperimentale per gli anni 2019 e 2021. Pertanto, la relativa domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2021

Due le agevolazioni.

La prima è di natura fiscale e prevede che l'onere del riscatto è detraibile dall'imposta lorda in misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e dello stesso importo. Ciò vuole dire che la metà del riscatto è pagata dallo stato.

La seconda agevolazione è nel pagamento; oltre al versamento in unica soluzione, l'interessato può decidere di pagare il riscatto in forma dilazionata, in **massimo 60 rate mensili (120)**, ciascuna di pari importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interesse per la rateizzazione.

Retribuzione,

25.000 euro

5 anni	41.250	20.625 (4.125)	20.625	687,50 x 60 mesi
4 anni	33.000	16.500 (3.300)	16.500	550,00 x 60 mesi
3 anni	24.750	12.375 (2.475)	12.375	412,50 x 60 mesi
2 anni	16.500	8.250 (1.650)	8.250	275,00 x 60 mesi
1 anni	8.250	4.125 (825)	4.125	137,50 x 60 mesi

(1) Lo sconto, quale detrazione fiscale, va ripartito in cinque anni (in parentesi l'importo dello sconto annuale)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019 è stata pubblicata la legge 28 marzo 2019 n. 26 un'unica soluzione, in un massimo di **120 rate mensili** (in precedenza, il numero massimo di rate consentite era 60). In sostanza, è possibile rateizzare l'onere di riscatto in 10 anni, anziché in un massimo di 5 anni.



343,50 euro con 120 rate

Il corso legale di laurea

- L'art. 1, comma 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i commi 4bis, 5bis e 5ter all'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici relativo al **riscatto dei corsi universitari di studio**.

Pagamento rateale

- **Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.**
- **Ipotizziamo un soggetto voglia riscattare quattro anni di laurea e che abbia presentato domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2019;**
- **considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi meno remoti pari a 32.170 euro l'importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro ($32.170 \times 33\% = 10.616,1 \times 4 \text{ anni} = 42.464,4$).**

Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema retributivo”.

Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l'importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); l'onere varia in rapporto a fattori quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.

Il costo dell'operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall'interessato (beneficio pensionistico).

- Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato.
- Nel caso in cui l'interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19 per cento dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

Il valore ai fini pensionistici

- La contribuzione da riscatto **ha lo stesso valore della contribuzione obbligatoria**. Pertanto può essere utilizzata per il **diritto e per la misura** di tutte le prestazioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi.

E' valida, quindi, per il perfezionamento dei requisiti contributivi

- per la [pensione anticipata](#) (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne)
- sia del requisito contributivo dei 20 anni per l'accesso alla [pensione di vecchiaia](#).

Altra novità

Si introduce in modo strutturale una nuova modalità di riscatto dei periodi di laurea (nonché di lavoro estero in Stati non convenzionati).

Il riscatto dovrà riguardare solo i periodi, nella carriera dell'assicurato, di competenza del metodo contributivo e consentirà l'accredito degli anni riscattati solo ai fini del diritto pensionistico (anzianità contributiva) senza aumentare la misura dell'assegno.

<i>Che cos'è</i>	È un nuovo sistema di calcolo degli oneri di riscatto dei periodi del corso di studi
<i>Condizioni</i>	Il periodo del corso di studi da riscattare deve ricadere nel sistema di calcolo contributivo (cioè dopo il 31 dicembre 1995)
<i>Modalità di calcolo</i>	L'onere di riscatto è determinato applicando l'aliquota contributiva al minimale Inps degli artigiani e commercianti, vigente nell'anno di presentazione della domanda (nel 2019 pari a 15.878 euro)
<i>Ripensamento</i>	<p>Il nuovo riscatto si aggiunge alle altre forme già previste. Chi ne abbia già in atto una, può optare per la nuova forma a queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• se è in corso il versamento rateale del precedente riscatto, si può interrompere il pagamento, ottenendo l'accredito contributivo del relativo periodo, e fare, per il periodo residuo del corso di studi, la domanda per il nuovo riscatto;• se per la precedente richiesta di riscatto non ancora è stato fatto alcun pagamento, si può ritirare la domanda e fare la nuova di riscatto soft;• invece, se il precedente riscatto è stato integralmente pagato, non si può fare domanda per il nuovo riscatto

Il costo del riscatto agevolato è calcolato con le modalità oggi previste per quello laurea per gli inoccupati: **moltiplicando l'aliquota Ivs vigente (33%) per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti, pari a 15.878 euro nel 2019.**

- *La differenza più significativa fra le due forme è che il riscatto agevolato comporta un accredito valido ai soli fini dell'aumento dell'anzianità contributiva e non alla misura dell'assegno. Gli interessati ricorreranno quindi a questa forma solo per anticipare l'accesso a pensione, anche se esso avverrà in un futuro remoto.*

- I destinatari di tale norma sono sia i soggetti che hanno contribuito prima del 1° gennaio 1996 – destinatari di un sistema di calcolo misto – sia i soggetti contributivi puri.
- A fronte di una retribuzione lorda di 30.000 euro, l'onere per riscattare 5 anni di laurea sarà pari 49.500 euro.
- Con l'onere agevolato, per 5 anni, il costo sarà di circa 26.200 euro.
- Qualora il periodo della laurea dovesse collocarsi in parte prima del 1996 e in parte dopo il 1995, l'onere agevolato potrà essere applicato esclusivamente per la parte ricadente dopo il 1995. È facoltà degli interessati, il cui titolo di studio si colloca dopo il 1995, di scegliere l'onere ordinario o quello agevolato.

Circolare 36/2019

<i>Riscatto</i>	<i>Valore riscatto</i>	<i>Sconto fiscale (1)</i>	<i>Onere effettivo</i>	<i>Rata dilazione</i>
5 anni	26.198,70	4.977,75	21.220,95	218,32 x 120 mesi
4 anni	20.958,96	3.982,20	16.976,76	174,66 x 120 mesi
3 anni	15.719,22	2.986,65	12.732,57	130,99 x 120 mesi
2 anni	10.479,48	1.991,10	8.488,38	87,33 x 120 mesi
1 anni	5.239,74	995,55	4.244,19	43,66 x 120 mesi

(1) L'onere di riscatto è deducibile dall'imponibile Irpef dell'interessato; se questi non ha reddito, l'onere diventa detraibile dall'Irpef dei soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (il papà o la mamma, per esempio), in misura del 19% (valore indicato in tabella)

I versamenti volontari

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere **richiesta** dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l'attività lavorativa, per:

a.perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per perfezionare il diritto ad una pensione;

b.incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

I versamenti volontari, pertanto, sono utili per coprire di contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:

1) non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);

2) ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;

3) ha stipulato un contratto part-time (verticale, orizzontale o ciclico).

L'autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, **può essere concessa anche se il rapporto di lavoro** (subordinato o autonomo) **non è cessato** nel caso di:

- ✓ **sospensione dal lavoro**, anche per periodi di breve durata (es.: aspettativa per motivi di famiglia, ecc...), se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro;

- ✓ **sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996** (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc....) ;

- ✓ **attività svolta con contratto di lavoro part-time**, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;

N.B. L'autorizzazione concessa non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

- L'art. 5, comma 2, del [D. L.gvo 30 aprile 1997, n. 184](#) stabilisce che l'assicurato, per poter ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, deve far valere **almeno 3 anni di contributi nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda**
- **In alternativa**, come previsto dall'art. 69, comma 10, della [Legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere concessa se l'assicurato ha maturato, indipendentemente dal periodo in cui sono stati versati, **almeno 5 anni di contributi**

La pensione di cittadinanza

È la denominazione che assume il reddito di cittadinanza quando è concesso a nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone aventi età pari o superiore a 67 anni (il limite di età vale per gli anni 2019 e 2020; nel 2021 sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita).

Requisiti circolare n. 43 del 2019 INPS

In particolare, la Pdc è composta da:

- a) una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 7.560 euro annui con riferimento al singolo individuo, ovvero al più alto valore

- b) una componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, pari al canone annuo previsto dal contratto di locazione dichiarato ai fini Isee fino a un massimo di 1.800 euro;

ovvero a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione propria per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto mutuo e pari all'importo della rata mensile di mutuo fino a un massimo di 1.800 euro.

In ogni caso, il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui (40 mensili).

Ad esempio, il cittadino single che percepisce l'assegno sociale (458 euro per 13 mensilità, quindi 5.954 euro annui), che vive in casa di proprietà e non ha altri redditi, ha diritto a una Pdc di 133,83 euro mensili, cioè pari alla differenza tra 7.560 (importo Pdc in assenza di reddito) e 5.954 euro (importo assegno sociale).

In altre parole, questo cittadino anziché percepire 458 euro mensili con la Pdc percepirà 591,83 euro mensili da gennaio a novembre e 1.049,83 euro a dicembre.

Quanto vale la pensione di cittadinanza (1)

Nucleo familiare (Ipotesi: reddito zero)	In casa propria		In casa locata (2)
	Senza mutuo	Con mutuo (2)	
1 componente di 67 anni o più	630,00	780,00	780,00
2 componenti, entrambi di 67 anni o più	882,00	1.032,00	1.032,00
3 componenti, tutti di 67 anni o più	1.134,00	1.284,00	1.284,00
4 o più componenti, tutti di 67 anni o più	1.323,00	1.473,00	1.473,00

(1) Importi mensili in euro, erogati in 12 rate per anno

(2) Rata mutuo o canone locazione non inferiore a 150 euro mensili

Possono richiedere la pensione di Cittadinanza i nuclei familiari in cui uno o più componenti, pur avendo età inferiore ai 67 anni, versino in condizione di **disabilità grave** o di non autosufficienza. In questo caso, la soglia del patrimonio finanziario è pari a 7.500 euro per ciascun componente con disabilità.

La «rottamazione delle licenze commerciali».

A partire dal 1° gennaio i commercianti costretti ad abbassare le serrande in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio), potranno ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari a trattamento minimo dell'Inps (513 euro mensili dal 2019).

L'opportunità è offerta ai commercianti con 62 anni d'età (57 anni d'età se donne) che chiudono definitivamente il negozio e riconsegnano la licenza commerciale. L'indennizzo viene erogato fino al compimento dell'età per la pensione.

La misura fa il suo esordio nel 1996 per restare operativa fino all'anno 2011; poi viene bloccata. La legge Stabilità 2014 la riattiva dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Dopo due anni di fermo (2017/2018) ritorna in via strutturale, senza più una scadenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Destinatari della misura sono:

- i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.);
- i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);
- gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per il diritto occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- età di 62 anni se uomo, 57 anni se donna;
- anzianità d'iscrizione di almeno cinque anni alla gestione «artigiani e commercianti» Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell'attività.

Quando si è in presenza dei predetti requisiti, il diritto all'indennizzo si consegue alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale (l'attività deve «cessare»: il negozio, cioè, deve essere chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell'attività);
- riconsegna dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di entrambe al comune (ovvero solo comunicazione della cessazione) nei casi possibili;
- cancellazione dal registro delle imprese;
- cancellazione dal registro degli esercenti il commercio (cd Rec nel caso di iscritti fino al 23 aprile 1999);
- cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.

La misura dell'indennizzo.

Una volta maturati i requisiti e realizzate le condizioni è possibile fare domanda all'Inps. L'Indennizzo viene erogato dal mese successivo alla domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età per la pensione di vecchiaia che dal 1° gennaio 2019 salirà a 67 anni (cinque mesi in più, per effetto della «speranza di vita»); dal mese successivo, percepisce la pensione.

La misura dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione «artigiani e commercianti» dell'Inps che dal 1° gennaio 2019 sarà pari a 513 euro.

Stabilizzata anche la maggiorazione contributiva. L'indennizzo si autofinanzia con una maggiorazione contributiva pari allo 0,09% (in tal modo è praticamente a costo zero per le casse Inps e stato). L'aliquota aggiuntiva viene applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti all'Inps per la pensione.

Con la riattivazione dell'indennizzo è, conseguentemente, riattivato anche l'obbligo di versare la contribuzione aggiuntiva, sempre a partire dal 1° gennaio.

Decorrenza	Dal 1° gennaio 2019 (misura «a regime», senza scadenza)
A chi interessa	A quanti abbassano definitivamente le serrande di un'attività commerciale e riconsegnano il titolo abilitativo (la «licenza commerciale»)
I requisiti	Età del lavoratore/trice: <ul style="list-style-type: none"> • 62 anni i commercianti (uomini); • 57 anni le commercianti (donne); Anzianità d'iscrizione all'Inps: <ul style="list-style-type: none"> • minimo cinque anni alla gestione artigiani e commercianti, al momento della cessazione dell'attività, quale titolare o coadiutore familiare
L'indennizzo	È pari al trattamento minimo di pensione (euro 513 dal 1° gennaio 2019). L'indennizzo è erogato dall'Inps fino al compimento dell'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio 2019)
Il «costo»	La misura è finanziata da un contributo aggiuntivo, pari allo 0,09%, versato dai commercianti. Tale maggiorazione, che doveva terminare il prossimo 31 dicembre, è anch'essa stabilizzata insieme alla misura dell'indennizzo

La Previdenza complementare

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

COLLETTIVE

INDIVIDUALI

**FONDI
PENSIONE
NEGOZIALI
(FPN):**

- **Categoria**
- **Territoriali**
- **Aziendali**

**FONDI PENSIONE
APERTI (FPA)**

**Adesioni
Collettive
(accordo
aziendale)**

**Adesioni
Individuali**

**PIANI
INDIVIDUALI
DI
PREVIDENZA
(PIP)**

TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE

1. Fondi pensione negoziali (o chiusi)

- traggono origine da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- possono iscriversi solo coloro che appartengono ad un certo comparto, azienda, categoria;
- sono soggetti dotati di personalità giuridica autonoma che viene acquistata nel momento in cui ottengono dalla COVIP l'autorizzazione all'esercizio di tale attività;
- essi hanno il compito di raccogliere adesioni, contributi e decidono della politica degli investimenti;
- l'impiego dei contributi è affidato a soggetti specializzati (banche, SIM, assicurazioni, società di gestione del risparmio);

TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE

- le risorse del fondo sono depositate presso una Banca cd. Banca depositaria;
- generalmente le prestazioni sono erogate da una compagnia di assicurazione (a determinate condizioni possono essere erogate anche dal fondo).

Sono fondi pensione negoziali ad es.:



(lavoratori dell'industria metalmeccanica)



(lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica)



(lavoratori dell'industria tessile- abbigliamento)

TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE

2. Fondi pensione aperti

- sono istituiti da SIM, società di gestione del risparmio, Banche ed assicurazioni;
- I contributi vengono gestiti direttamente dal soggetto fondatore;
- I contributi del fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni con gli effetti previsti dall'art. 2117 c.c.;
- L'adesione può avvenire su base individuale o collettiva;
- Il lavoratore vi può destinare anche l'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro.

TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE

3. Piani Individuali Pensionistici:

- sono attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate (ISVAP);
- Il rapporto con l'iscritto oltre che dalla polizza è disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla COVIP ;
- Le risorse dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello delle imprese di assicurazioni con gli effetti previsti dall'art. 2117 c.c.;
- Il lavoratore vi può destinare anche l'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

1. Contributi a carico del lavoratore;
2. Contributi a carico del datore di lavoro;
3. Conferimento del TFR maturando.

N.B. Nel caso dei fondi negoziali e dei fondi aperti ad adesione collettiva il livello minimo della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore è stabilito nei contratti o negli accordi collettivi.

Composizione portafoglio

- Nel profilo prudente l'azionario conta per il 5% e l'obbligazionario per il 95%
- Nel profilo bilanciato l'azionario conta per il 25% e l'obbligazionario per il 75%
- Nel profilo dinamico l'azionario conta per il 50% e l'obbligazionario per il 50%
- Mediamente l'azionario conta per il 30% e l'obbligazionario per il 70%

D.Lgs n. 252 articolo 11

Le prestazioni




PRIMA DEL PENSIONAMENTO

🕒 Anticipazione

🕒 Riscatto

🕒 Trasferimento



AL MOMENTO DELLA PENSIONE

🕒 Prestazione in forma di capitale

🕒 Prestazione in forma di rendita

🕒 Prestazione in forma di rendita e in forma di capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata)

D.Lgs n. 252/2005 art. 14 c. 2

In caso di **perdita dei requisiti di iscrizione al Fondo - prima della maturazione del diritto alla pensione** - il lavoratore ha diritto ad una delle seguenti opzioni:

- 1) **Trasferimento** verso altra forma pensionistica alla quale si acceda in relazione alla nuova attività
- 2) **Mantenere la posizione**, con possibilità di versamenti volontari.
- 3) **Riscatto parziale del 50%** della posizione maturata in caso di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi, ovvero in caso di CIG o CIGS
- 4) **Riscatto totale** della posizione maturata in caso di invalidità superiore ad 1/3 o disoccupazione superiore a 24 mesi

RITA

- Le disposizioni prevedono la possibilità che le prestazioni delle forme pensionistiche siano erogate (totalmente o parzialmente) sotto forma di RITA, che consiste nella **erogazione frazionata di un capitale**, ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa, specificando che gli stessi devono maturare l'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia entro i 5 anni** successivi ed essere in possesso di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori.
- Si riconosce poi la possibilità di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Publicata dalla COVIP la circolare n. 888 dell'8 febbraio 2018

Le alternative per ottenere la Rita

Requisiti per la prima ipotesi	Requisiti per la seconda ipotesi
<ul style="list-style-type: none">• Cessazione attività lavorativa	<ul style="list-style-type: none">• Cessazione attività lavorativa
<ul style="list-style-type: none">• Maturazione età per pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro 5 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa	<ul style="list-style-type: none">• Maturazione età per pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro 10 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa
<ul style="list-style-type: none">• Possesso di almeno 20 anni di contributi per la pensione pubblica obbligatoria	<ul style="list-style-type: none">• Inoccupazione di oltre 24 mesi, dopo la cessazione dell'attività lavorativa
<ul style="list-style-type: none">• Possesso di almeno 5 anni di contributi per la pensione privata integrativa	<ul style="list-style-type: none">• Possesso di almeno 5 anni di contributi per la pensione privata integrativa

Legge sulla concorrenza n. 124/2017

Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2017

- La contrattazione collettiva potrà determinare la quota minima di Tfr maturando da destinare alla previdenza complementare e per i lavoratori disoccupati sarà più facile riscuotere sotto forma di rendita anticipata il capitale accumulato nel fondo pensione.
- Gli accordi collettivi anche a livello aziendale potranno decidere quanta parte del Tfr maturando potrà essere destinato alla previdenza complementare e quanta lasciarne in azienda in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità: dal momento che abbiamo detto come il novellato assetto, prevedeva lo spostamento del tfr nella misura del 100%.

Cosa cambia per i vecchi iscritti

- *si ritiene che a coloro che, pur in presenza dei predetti accordi, abbiano destinato a previdenza complementare l'intero importo del Tfr, possa essere oggi consentito di rivedere tale scelta, così potendo optare per il versamento dei flussi futuri di Tfr in una della misura definite dagli accordi.*

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a,
nato/a a.....il....., codice fiscale,
dipendente del...

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione a cui il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../..., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile. (2)

Allega: copia del modulo di adesione

TFR Nozione generale

- *L'articolo 2120 del codice civile prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 e al netto del contributo INPS dello 0,5%.*
- *La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.*
- ***Salvo diversa previsione dei Contratti collettivi, la retribuzione annua utile per il calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro in modo non occasionale ed escludendo gli importi erogati a titolo di rimborso spese.***

EROGAZIONE A TITOLO NON OCCASIONALE: LO STRAORDINARIO

**Cass. 14 febbraio
2008 n. 4014**

[CORTE DI CASSAZIONE -
Sentenza 25 settembre 2017,
n. 22291](#)

Continuità del lavoro straordinario: non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale, ma va individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà; in particolare, si è aggiunto, che occorre misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità per un apprezzabile periodo di tempo, così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro.

Valorizzazione fringe benefits

- Autovettura

Non è prevista una specifica normativa che disponga un criterio univoco. Il controvalore dell'utilizzo privato dell'autovettura concessa al lavoratore deve essere determinato con un criterio di ragionevolezza, che può anche fondarsi sulle tariffe ACI, ma che deve tener conto dell'effettivo utilizzo dell'auto per uso personale.

In ogni caso, il controvalore dell'autovettura concessa al lavoratore per uso personale può essere rideterminato dal giudice in via equitativa (Cass. 22 giugno 2000 n. 8496).

La Suprema Corte ha chiarito che il benefit rientra nella base di computo anche indipendentemente dall'effettivo utilizzo, poiché rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, se anche non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere considerata di natura retributiva se è pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro (Cass. 15 novembre 2002 n. 16129).

- Alloggio

La giurisprudenza riconosce la computabilità nel Tfr del controvalore relativo all'utilizzo dell'alloggio per esigenze personali e familiari del lavoratore, con qualunque modalità (corresponsione di un importo mensile al lavoratore, comodato gratuito, canone di locazione pagato dal datore), sempre che tale liberalità sia connessa al rapporto di lavoro ed alla posizione lavorativa del dipendente

- Cass. 22 giugno 2004 n. 11644 - Cass. 2 marzo 2005 n. 4341 - Cass. 22 aprile 1987 n. 3914

Valorizzazione fringe benefits

- Mensa e buoni pasto

Salvo diversa disposizione contrattuale, il controvalore del servizio mensa e degli eventuali ticket restaurant non fa parte della retribuzione a nessun effetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, pertanto non rientrano nel computo del Tfr

Cass. S.U. 1° aprile 1993 n. 3888

Un ulteriore orientamento attribuisce natura retributiva alla mensa, come istituto contrattuale, soltanto quando sia accompagnata da un'indennità sostitutiva e solo in misura corrispondente al valore dell'indennità, dovendo in tal caso incidere sugli istituti indiretti legali e contrattuali se così dispone la contrattazione collettiva (Cass. 14 novembre 2001 n. 14198).

Valorizzazione fringe benefits

- Premi per polizze assicurative

Le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore dei propri lavoratori (*fringe benefits*) entrano nella base di calcolo del Tfr, in quanto trattasi di emolumenti che trovano la loro causa tipica nel normale rapporto di lavoro cui sono connesse

Cass., 22 giugno 2000 n. 8496

Computabilità indennità

- Indennità di trasferta

Se la trasferta rappresenta una modalità abituale della prestazione, l'indennità entra a far parte della base di calcolo del Tfr. In caso contrario deve essere esclusa, anche se erogata per trasferte o missioni protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo ma con carattere occasionale ed episodico

Cass. 14 luglio 1988 n. 4621 - Cass. 13 aprile 1985 n. 2449.

- Indennità per ferie e ROL non goduti

Salvo diversa previsione contrattuale, l'orientamento attualmente prevalente (anche se non unanime) ritiene che tale indennità, in quanto connessa al rapporto di lavoro, debba formare retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr

Cass. 8 giugno 2005 n. 11936

Computabilità indennità

- Festività non godute

Con la sentenza n° 11448/2004 la Corte di Cassazione ha ribadito che sono da includere nel computo del Tfr i compensi erogati per festività non godute. Infatti già parte della dottrina e della giurisprudenza aveva ritenuto non occasionali tali compensi in quanto reiterabili nel tempo e dovuti in base ad una norma

Computabilità indennità

- Indennità sostitutiva del preavviso

Dopo un lungo periodo nel quale giurisprudenza prevalente considerava che, pur non trattandosi del corrispettivo di una prestazione di lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta al lavoratore avesse natura retributiva e, quindi, fosse computabile nella base di calcolo del Tfr, l'orientamento attuale prevede che tale indennità **non debba** essere considerata nel calcolo del trattamento di fine rapporto essendo mancato l'effettivo servizio nel periodo di mancato preavviso. *(Da ultimo, ved. Corte di Cassazione, 5 ottobre 2009, n° 21216)*


Computabilità indennità

- Premio di anzianità o di fedeltà

La Corte di Cassazione (sent. 12411/2002 e 4418/2009) ha stabilito che il premio di anzianità rientra nella base di calcolo del Tfr in quanto non può essere considerato una prestazione occasionale.

Modalità di calcolo e rivalutazione

Il TFR si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5


A rectangular box with a black border contains the text. Below the box, two small rectangular boxes are positioned on the left and right sides. Lines extend from the bottom corners of these boxes and converge at a point in the center, forming a downward-pointing arrow shape that points towards the list of details below.

Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, mediante l'applicazione

- di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa
- e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT registrato nel mese di dicembre dell'anno precedente

Modalità di calcolo:

Ipotizziamo una retribuzione utile ai fini del TFR pari a **29.572,00 euro**




La quota annua di TFR da accantonare è così calcolata:

$$29.572,00 : 13,5 = \mathbf{2.203,85 \text{ euro}}$$



Al risultato deve essere poi detratto quello risultante dalla applicazione della contribuzione aggiuntiva e a tal fine occorre prendere in considerazione la retribuzione ixxxxxxxxxi.



Supponiamo che quest'ultima sia pari ad euro $30.491,65 \times 0,50\% =$
152,46 euro



La quota effettiva da accantonare è data dalla differenza
 $2.203,85 - 152,46 = \mathbf{2.051,39 \text{ euro}}$